CNDCEC - CNDCEC

Prot. 293 del 11/01/2022 - Uscita

Impronta informatica: fd37e745de0e716c09766e907cfe142eaacc97858c880b2778ceba54635834da

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/FPC/ac

Roma, 11 gennaio 2022

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Latina Via Armellini, 38/40 Latina

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 265/2021 formazione esperti indipendenti

Facendo seguito alla richiesta del 23 dicembre 2021, con quale si chiedono chiarimenti sull'obbligo formativo richiesto per l'iscrizione nell'elenco degli esperti in composizione negoziata della crisi d'impresa, si osserva quanto segue.

Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti *ex* art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, oltre agli altri requisiti, è richiesto il possesso di una specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.

La Sezione IV del decreto, rubricata "La formazione degli esperti", contiene le linee guida per la formazione di tutte le categorie professionali. In particolare, il decreto prevede che la formazione obbligatoria necessaria per l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti corrisponde a 55 ore, necessariamente articolate in specifici temi e fruibili anche a distanza mediante strumenti che prevedano verifiche di effettiva ed efficace partecipazione.

Il decreto, pur individuando per ciascun argomento il minimo di ore di formazione richiesto e la tipologia dei docenti, non precisa che la formazione richiesta all'esperto indipendente debba essere inclusa di un unico percorso formativo.

CNDCEC - CNDCEC

Prot. 293 del 11/01/2022 - Uscita

Impronta informatica: fd37e745de0e716c09766e907cfe142eaacc97858c880b2778ceba54635834da

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Si ritiene, pertanto, che l'obbligo formativo richiesto per l'iscrizione all'elenco degli esperti può essere assolto attraverso la partecipazione a diversificate attività formative, sempre che risultino conformi ai contenuti della IV Sezione del decreto dirigenziale.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa

Rosario Giorgio Costa

Rosario Giorgio Costa

2/2